

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 724

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDELLI, VOZZI, MANIERI, BARRA,
CANGELOSI, MASIERO, COVIELLO e TAPPARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

Modifiche alla legge 11 maggio 1990, n.108, recante
disciplina dei licenziamenti individuali

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche della legge 11 maggio 1990, n. 108, relative alla disciplina dei licenziamenti individuali, sono finalizzate ad operare una opportuna rimodulazione del regime della cosiddetta tutela obbligatoria, in termini compatibili con le esigenze organizzative e funzionali delle piccole imprese, nella consapevolezza del fatto che soverchie rigidità finiscono per riflettersi negativamente sullo stesso mercato del lavoro e sulle prospettive occupazionali di tanti giovani.

Le modifiche proposte si indirizzano in più direzioni. Viene, il primo luogo, affermata la esclusione delle micro imprese, le imprese che occupano fino a sei dipendenti, dal regime della tutela obbligatoria.

Tali imprese, che operano in condizioni del tutto particolari, e che sono fortemente dipendenti dalla esistenza di un rapporto fiduciario e personale valido tra imprenditore e lavoratori, non possono essere equiparate ad imprese aventi caratteristiche oggettivamente differenti, se non al costo rappresentato dalla costante minaccia della espulsione dal mercato.

Conseguentemente (articolo 1) si restringe il regime della legge n. 604 del 1966 ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze più di cinque e fino a quindici lavoratori.

Nella definizione dei criteri in base ai quali deve essere operato il computo delle unità lavorative, è parso equo fare riferimento alle dimensioni stabili dell'azienda, escludendo gli apprendisti, oltre che i parenti e gli affini entro un certo grado. Per ragioni analoghe si ritiene di proporre la esclusione dal regime di tutela obbligatoria dei lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi (articolo 5).

Relativamente alle modalità di licenziamento, quali definite dall'articolo 2, com-

ma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, si propone di sanzionare il licenziamento intimato senza comunicazione per iscritto, e senza comunicazione, su richiesta del lavoratore, per iscritto dei motivi del licenziamento, non con l'inefficacia, ma con la nullità dell'atto.

Duplici sono le correzioni proposte relativamente al risarcimento del danno, cui è tenuto il datore di lavoro ove non intenda riassumere il lavoratore, licenziato senza che ricorrano gli estremi della giusta causa e del giustificato motivo. Si riduce il numero delle mensilità, in termini compatibili con le risorse dell'azienda, e si ragguglia il numero massimo delle mensilità alla consistenza numerica degli occupati, ripartendo le imprese in due scaglioni (da 6 a 10 dipendenti; da 11 a 15 dipendenti).

Relativamente al regime della reintegrazione, il disegno di legge apporta alcune correzioni (articolo 4). Si è ritenuto in particolare opportuno individuare le imprese soggette al regime della reintegrazione in rapporto ad una consistenza di occupati definita sull'assetto stabilizzato, escludendo quindi dal conteggio i dipendenti con contratti di formazione e lavoro, gli apprendisti, e, oltre i parenti, anche gli affini.

Quanto al periodo cui si commisura l'indennità dovuta al lavoratore per risarcimento del danno subito per il licenziamento invalido, esso viene fatto coincidere con quello intercorrente tra il licenziamento e l'invito a riprendere servizio, superando la palese illogicità della normativa vigente che assume tenori differenti per l'indennità ed i versamenti contributivi e previdenziali.

Sciogliendo i dubbi interpretativi insorti nell'applicazione della normativa in oggetto si è ritenuto opportuno chiarire che l'indennità estingue la possibilità di ulterio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri obbligazioni, e che essa non è assoggettabile a contributi previdenziali e assistenziali, nè a ritenute fiscali.

Infine, è parso opportuno raccordare, relativamente alle imprese artigiane, la

normativa riguardante il tentativo obbligatorio di conciliazione, all'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, per quanto attiene alla individuazione delle sedi di conciliazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riassunzione e risarcimento del danno)

1. L'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Riassunzione e risarcimento del danno)* - 1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze più di cinque e fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro per gli effetti di cui al comma 1, si tiene esclusivamente conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, con riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano oltre agli apprendisti, il coniuge, i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale e gli affini di primo grado.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al comma 2 non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie e creditizie».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro può chiedere per iscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti».

Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo fino a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto se occupa da sei a dieci dipendenti, fino a tre mensilità se occupa da undici a quindici dipendenti, avuto riguardo al numero dei dipendenti, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

2. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a quattro mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a sei mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

3. La suddetta indennità non è assoggettabile a contributi previdenziali assistenziali né a ritenute fiscali».

Art. 4.

(Reintegrazione)

1. I primi cinque commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della stessa legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro, o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene esclusivamente conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, con riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano, oltre che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti, il coniuge, i

parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale e gli affini di primo grado.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, con esclusione di ogni altra conseguenza di natura civile.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al secondo comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, nè abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

L'indennità di cui al terzo comma non è assoggettabile a contributi previdenziali e assistenziali nè a ritenute fiscali».

Art. 5.

(Area di non applicazione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è inserito il seguente:

«1-bis. I commi 1 e 3 dell'articolo 2 della presente legge non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro di cui alla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 8 agosto 1985, n. 443, con riferimento ai dipendenti assunti da non più di dodici mesi».

Art. 6.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione,
arbitrato e spese processuali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, il predetto tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso le sedi bilaterali previste dall'accordo interconfederale in data 21 luglio 1988».